



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**CORPO FORESTALE DELLO STATO**  
ISPETTORATO GENERALE  
Servizio I - Divisione 2<sup>a</sup>

Roma, 17 AGO 2009

Prot. 928 Posiz.

Ai Comandanti regionali del  
Corpo forestale dello Stato  
LORO SEDI

e p.c. Al Vice Capo del  
Corpo forestale dello Stato  
SEDE

e p.c. Al Servizio V  
SEDE

e p.c. Al Centro Studi per la Promozione scientifica  
e le Tecniche di Polizia giudiziaria ambientale del  
Corpo forestale dello Stato  
SEDE

e p.c. All'Ufficio Studi e Legislazione  
SEDE

e p.c. Alla Divisione 1<sup>a</sup>  
SEDE

e p.c. All'Ufficio Relazioni Sindacali  
SEDE

**OGGETTO:** legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136 - art. 15 (tutela penale dei diritti di proprietà industriali) che modifica le previsioni del Codice penale, introducendo, tra l'altro, l'articolo 517-*quater* che prevede il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari .-

E' stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2009 - Supplemento ordinario n. 136, la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", nella quale all'articolo 15 (tutela penale dei diritti di proprietà industriali) che modifica le previsioni del Codice penale in tema di delitti contro l'industria ed il commercio, introduce, tra l'altro, al libro secondo, titolo VIII, capo II, l'articolo 517-*quater* che prevede il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

circola/reato\_contraffa\_2009

CORPO FORESTALE DELLO STATO Ufficio Relazioni Sindacali	
10 AGO. 2009	
Prot. N°	1574
Posiz. N°	

Di seguito si riporta il nuovo articolo di legge con alcune considerazioni applicative:

“Art. 517-*quater*. - (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*). - Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-*bis*, 474-*ter*, secondo comma, e 517-*bis*, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

Relativamente al primo comma, si evidenzia che per la prima volta nell'ordinamento penale italiano è introdotto il reato specifico di contraffazione di prodotti agroalimentari riferito in modo mirato ai prodotti relativi alle indicazioni geografiche o denominazioni di origine, quindi a tutti quei prodotti definiti quali tipicità alimentari che costituiscono il cosiddetto *made in Italy* agroalimentare.

Il legislatore ha previsto questo tipo di fattispecie di reato quale delitto quindi con un sistema di tutela elevato in considerazione dei valori sottesi dalle produzioni agroalimentari di pregio e dal danno causato al sistema economico nazionale ed a quello procurato ai consumatori conseguenti con gli atti *contra-legem* per ottenere illeciti guadagni. Questo nuovo reato innalza il livello di rischio per i criminali dell'agroalimentare aumentando la soglia di deterrenza della pena.

Al secondo comma, è specificato che la previsione di pena del primo comma è prevista non solo per coloro che contraffanno i prodotti agroalimentari ma anche per chiunque introduce nel territorio nazionale, detiene, pone in vendita, mette in circolazione al fine di trarne profitto prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Tale previsione completa il quadro sanzionatorio individuando tutta una serie di azioni che se poste in atto in modo illecito realizzano la contraffazione dei prodotti agroalimentari a denominazione o indicazione protetta sul territorio nazionale.

Al terzo comma, sono previste la confisca delle cose e le aggravanti di pena che producono conseguenze significative:

- su alcuni aspetti patrimoniali del reo con la confisca delle cose connesse al reato: il reato 474-*bis* prevede infatti che *"Nei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti"*;
- su alcune condotte del reo con l'aggravante di pena: il reato 414-*ter* prevede che *"Se, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 473 e 474, primo comma, sono commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000"*.

Si sottolinea come le due fattispecie aggravanti il reato sopra richiamate disegnano un sistema efficace di pena e quindi di tutela del bene in quanto è sempre prevista la confisca delle cose comunque connesse a qualsiasi titolo al reato ed è introdotta un aggravante di pena nel caso in cui i reati sono commessi in modo sistematico ed organizzato.

In quest'ultimo caso il legislatore ha introdotto una fattispecie di reato nuova inserita tra il reato vero e proprio di tipo associativo (art. 416 c.p.) ed il reato di concorso (110 c.p.) e che, per i casi meno gravi dell'associazione a delinquere ma più gravi del semplice reato di concorso, punisce l'azione della contraffazione "organizzata e sistematica".

Al quarto comma, è specificato che i delitti del primo e secondo comma dell'articolo 517-*quater* sono applicabili, ovviamente, alla contraffazione dei prodotti agroalimentari che sottostanno alle norme ed ai disciplinari in materia in quanto prodotti del made in Italy di maggior pregio economico e che hanno necessità di maggiore tutela sanzionatoria.

La nuova norma non è applicabile ai prodotti agroalimentari ordinari realizzati senza i particolari accorgimenti, ingredienti, cure, metodologie e materie prime di eccellenza necessari per le produzioni tipiche nazionali.

L'art. 15 della legge prevede inoltre a completamento del sistema sanzionatorio all'art. 517-*quinquies*, un'attenuazione di pena per coloro che forniscono elementi utili alle indagini: *“Le pene previste dagli articoli 517-ter e 517-*quater* sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli 517-ter e 517-*quater*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per la individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti”*.

Il legislatore con l'art. 517-*quater* ha inteso dare una forte tutela al bene agroalimentare a indicazione geografica o a denominazione di origine dei prodotti (D.O.P. e I.G.P.) e dei vini (D.O.C., D.O.C.G. e I.G.T.) considerando questo bene di alto valore economico e produttivo del benessere della persona.

Attraverso la lotta alla contraffazione dei prodotti agroalimentari si difende quindi anche il sistema di eccellenza che questi prodotti rappresentano, le aziende impegnate nella produzione ed il territorio espressione di essi.

Si tutela il bene "qualità" dei prodotti agroalimentari e quindi anche il livello di salute della persona e di salubrità dei territori di produzione.

La sicurezza agroalimentare ed agroambientale intesa non solo quale tutela degli aspetti igienico-sanitari ma anche per gli aspetti di qualità alimentare e di tutela del principio di corretta concorrenza del mercato può essere perseguita in modo più efficace grazie all'introduzione della nuova norma dell'art. 517-*quater* nel codice penale nazionale.

Premesso quanto sopra le SS.LL. disporranno, per quanto di competenza, la massima diffusione della presente lettera agli Uffici dipendenti, mettendo in atto le necessarie azioni organizzative ed operative finalizzate al perseguimento dei reati. Si resta disponibili per eventuali ulteriori informazioni in merito a quanto sopra comunicato.

Assicurare adempimento.

IL CAPO  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Latrone

